

REGOLAMENTO (UE) 2017/624 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2017

che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze bifenazato, daminozide e tolilfluanide in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza bifenazato sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze daminozide e tolilfluanide sono stati fissati nell'allegato V del medesimo regolamento.
- (2) Per quanto riguarda la sostanza bifenazato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ⁽²⁾. Le raccomandazioni dell'Autorità in merito al riesame degli LMR vigenti sono state attuate con il regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Per quanto riguarda la sostanza daminozide l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁴⁾. Le raccomandazioni dell'Autorità in merito al riesame degli LMR vigenti sono state attuate con il regolamento (UE) n. 87/2014 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) Per quanto riguarda la sostanza tolilfluanide l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁶⁾. Le raccomandazioni dell'Autorità in merito al riesame degli LMR vigenti sono state attuate con il regolamento (UE) 2015/552 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (5) Riguardo ai prodotti per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello di Unione e non erano disponibili LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, gli LMR per la sostanza bifenazato sono stati fissati nel regolamento (UE) n. 79/2014 allo specifico limite di determinazione e gli LMR per le sostanze daminozide e tolilfluanide sono stati fissati rispettivamente dal regolamento (UE) n. 87/2014 e dal regolamento (UE) 2015/552 all'LMR di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni dei suddetti limiti di determinazione. In caso di definizioni di residui complessi costituiti da diversi componenti, ciascuno di tali componenti deve essere analizzato con un limite di determinazione che sia

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2011;9(12):2484 [48 pagg.].

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil e tiobencarb in o su determinati prodotti (GUL 27 del 30.1.2014, pag. 9).

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for daminozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2012;10(4):2650 [16 pagg.].

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 87/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, butralin, clorotoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pirimetanil e trinexapac in o su determinati prodotti (GUL 35 del 5.2.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2013;11(7):3300 [37 pagg.].

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2015/552 della Commissione, del 7 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,3-dicloropropene, bifenox, dimetenamid-p, proesadione, tolilfluanide e trifluralin in o su determinati prodotti (GUL 92 dell'8.4.2015, pag. 20).

